

Tendenze attuali della storiografia giuridica italiana sull'età moderna e contemporanea

Aldo Mazzacane

REDAZIONE:

Luigi Blanco, Gustavo Comi, Angela De Benedictis, Raffaella Gherardi, Gustavo Gozzi, Aldo Mazzacane, Marco Meriggi, Mauro Moretti, Ilaria Porciani, Pierangelo Schiera, Gabriella Valera, Cristina Vano

La redazione fa capo al prof. Pierangelo Schiera presso il Dipartimento di Teoria, Storia e Ricerca Sociale – Università di Trento, Via Verdi 26 – 38100 Trento

SECRETARIA DI REDAZIONE:

Anna Gianna Manca

DIRETTORE RESPONSABILE:

Giovanni Faustini

Registrazione presso il Tribunale di Trento n. 724 del 22 luglio 1991

Composizione: Istituto trentino di cultura

Stampa: Centro Stampa dell'Università di Trento, Via Lavisotto 119, – 38100 Trento

La Rivista è pubblicata con un contributo del C.N.R. e del Dipartimento di Teoria, Storia e Ricerca sociale – Università di Trento

1. La storiografia giuridica italiana, non ricca di moderne opere strumentali, come repertori, cataloghi, indici delle fonti, dispone invece di numerose e pregevoli ricognizioni bibliografiche, rassegne, discussioni critiche sulle ricerche compiute e sul lavoro da compiere.

Nel 1947 Bruno Paradisi, in uno studio ormai classico¹, ricostruì i caratteri costitutivi della disciplina, a partire dalla metà del secolo XIX, le ispirazioni ideali e i criteri metodologici che l'avevano dominata, le tendenze nuove che si erano profilate per impulso soprattutto della grande lezione crociana. A quello studio, accompagnato poco dopo da un saggio complesso e problematico, che rifletteva le inquietudini di larga parte della cultura giuridica di fronte alla «crisi» delle proprie tradizioni², egli fece seguire via via rassegne complete della produzione italiana di storia del diritto, aggiornamenti, messe a punto sui principali temi che il dibattito storiografico proponeva³.

In esse l'emergere sempre meno episodico dell'interesse per la storia del diritto moderno veniva registrato con attenzione e con positivo apprezzamento. Nel 1973, inaugurando il terzo congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, l'autore segnalava il «fatto nuovo» rappresentato dalla comparsa di «una rinnovata visione storiografica», che ispirava la crescente inclinazione modernistica degli studiosi e che sembrava potesse «dare luogo alla formazione di una nuova coscienza giuridica». Paradisi infatti osservava: «La storia del diritto moderno, nonostante

¹ *Gli studi di storia del diritto italiano dal 1896 al 1946*, ora in B. PARADISI, *Apologia della storia giuridica*, Bologna 1973, pp. 103-172.

² B. PARADISI, *I nuovi orizzonti della storia giuridica* (1953), ivi, pp. 15-104.

³ I saggi sono tutti raccolti in *Apologia*, cit.

l'esistenza di una letteratura monografica, che è molto più vasta di quanto solitamente non si ritenga da chi non è storico di professione, e nonostante la comparsa negli ultimi anni di alcune trattazioni generali di grande valore, era rimasta in una posizione subordinata di fronte alla grande storiografia del diritto romano e del diritto intermedio». Tale situazione, che aveva determinato assai spesso l'indifferenza o l'avversione, da parte dei giuristi, per le ricerche degli storici del diritto, pareva finalmente mutare per effetto di una salutare convergenza di interessi ed aprire una «nuova epoca» per l'intera scienza giuridica⁴.

Negli stessi anni i rilievi critici contro il predominio dei temi medievalistici negli studi italiani di storia del diritto divennero motivo corrente anche di altri bilanci. In conseguenza degli acuti conflitti che avevano scosso la società, specie le generazioni più giovani, investendo con forza i ceti intellettuali e politici, si aggiunsero alcuni appassionati interventi, tendenti a collegare una revisione degli indirizzi storiografici con le nuove contraddizioni e tensioni emergenti dalla domanda sociale di partecipazione e controllo sulla vita degli ordinamenti e delle istituzioni⁵.

Successivamente, assopiti o esauriti i dissensi direttamente ispirati dai contrasti ideologici, hanno visto la luce nuove rassegne, che hanno ricondotto l'attenzione sui motivi interni di sviluppo della disciplina. Basti ricordare il misurato profilo tracciato da Ennio Cortese⁶, e lo studio, accurato ed esauriente, dedicato specificamente alla storiografia modernistica da Adriano Cavanna⁷. Da ultimo, infine, Carlo Ghisalberti ha descritto gli studi recenti di storia del diritto in Italia, rilevando anche gli elementi d'incertezza e le aporie che caratterizzano la fase attuale⁸.

Al pari di altre scienze storiche, infatti, la storiografia giuridica italiana appare oggi dominata da un marcato policentrismo, o forse, per meglio dire, dall'assenza di un fuoco centrale, sul pia-

⁴ *Storia del diritto moderno e palingenesi della scienza giuridica*, ivi, p. 519 ss.

⁵ L. BERLINGUER, *Considerazioni su storiografia e diritto*, in «Studi storici», 1974/1, pp. 3-56; A. MAZZACANE, *Problemi e correnti di storia del diritto*, ivi, 1976/3, pp. 5-24; M. ASCHERI, *Berichte und Kritik. Bemerkungen zu neueren Fragestellungen in der italienischen Rechtsgeschichte (1973-1975)*, in «Zeitschrift für Historische Forschung», 1977/2, pp. 147-153.

⁶ E. CORTESE, *Storia del diritto italiano*, in: *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano 1982, pp. 787-858.

⁷ A. CAVANNA, *La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Milano 1983.

⁸ C. GHISALBERTI, *Storiografia giuridica*, in: *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni*, a cura di L. DE ROSA, vol. II. *Età moderna*, Bari 1989, pp. 447-490.

no tematico e metodologico, che ne costituisca, così come in passato è avvenuto, il paradigma scientifico comunemente accettato. E se ciò ha favorito un indubbio allargamento della ricerca verso campi troppo a lungo trascurati, talvolta addirittura ignorati, ha prodotto anche un parziale abbandono degli argomenti e dei metodi che ne definivano sino a ieri l'ossatura scientifica e l'orizzonte didattico. Nella scienza come nell'insegnamento la riflessione sul medio evo risulta notevolmente ridimensionata; la continuità della tradizione romanistica e il suo rapporto con i vari innesti successivi, dall'età romano-germanica via via fino all'età moderna, non rappresenta più l'oggetto principale dell'attenzione; l'origine e la formazione specificamente nazionale di un diritto «italiano» nel medio evo⁹ non attrae gli studiosi, ed ancor meno gli studenti; il tema stesso del *ius commune* e della sua controversa definizione concettuale¹⁰ risulta in ombra, nonostante il decisivo rilievo che esso riveste per la comprensione dell'intera esperienza giuridica occidentale.

Il declino dell'interesse per tali argomenti comporta qualche disattenzione verso i risultati raggiunti in passato dalla storiografia. Implica a volte – nella scienza e nell'insegnamento, val la pena ripeterlo – lo sbiadirsi del quadro generale di riferimento e delle nozioni istituzionali. Soprattutto comporta l'impoverimento, specie nella storiografia contemporaneistica, delle tecniche proprie dell'indagine storica, quali l'esplorazione archivistica, il recupero e l'analisi di fonti ignote, a vantaggio invece di un ripetuto indugiare sulle fonti dottrinali più conosciute.

Tuttavia, accanto ad alcuni riflessi negativi, che possono intravedersi, vanno segnalate le prospettive fertili e nuove che si fanno strada, e che riguardano soprattutto i secoli a noi più vicini.

2. Con l'inizio degli anni '70, infatti, la situazione della storiografia giuridica italiana è mutata sensibilmente. Per effetto anche delle sollecitazioni che provenivano dall'esterno della disciplina – da giuristi, filosofi, storici di altre specializzazioni – si produsse

⁹ Sul tema vedi A. MAZZACANE, *Scienza e Nazione. Le origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, in: *La cultura storica italiana tra Ottocento e Novecento*, a cura di G. DI COSTANZO, Napoli 1990, pp. 115-132.

¹⁰ Per riconsiderazioni recenti vedi *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, «Atti del Convegno di studi in on. di G. Ermini», Perugia 1980; e in partic., ivi, B. PARADISI, *Il problema del diritto comune nella dottrina di Francesco Calasso*, ora anche in ID., *Studi sul Medioevo giuridico*, Roma 1987, vol. II, pp. 1009-1112. Vedi anche E. CORTESE, *A vent'anni dalla scomparsa di Francesco Calasso*, in «Riv. di storia del dir. ital.», 58 (1985), pp. 8-12; G. CASSANDRO, *Crisi del diritto comune*, ivi, 61 (1988), pp. 5-26; M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1991, pp. 91-96, 163 ss.

un decisivo rinnovamento nelle scelte tematiche, rispecchiato ed al tempo stesso promosso dall'avvio di significative imprese scientifiche e editoriali. A partire dal 1971 vennero pubblicati i «Materiali per una storia della cultura giuridica» a cura di Giovanni Tarello¹¹; dal 1972 i «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», diretti da Paolo Grossi con una congiunta collana di monografie e raccolte di studi. Seguì nel 1973 il terzo congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, preparato qualche anno prima, e i cui Atti¹² apparvero nel 1977. Esso raccoglieva le spinte in senso modernistico maturate tra gli storici del diritto, ancor disorganiche e minoritarie rispetto agli indirizzi prevalenti, potenziandole e in certo senso fornendo loro una legittimazione nei confronti della medievistica giuridica dominante.

Il congresso infatti riunì con gli studiosi italiani numerosi giuristi e storici di varie discipline e di vario orientamento, in un confronto di largo respiro internazionale. L'inventario di temi e di prospettive illustrato allora rispecchiava i tratti che andava assumendo la ricerca storico-giuridica in Italia, offrendone segmenti ed esempi significativi. Risultava innanzitutto lo sforzo di illuminare le vicende della Penisola a partire da un'ampia visione europea dei problemi, che si sostanzialmente sia in indagini dirette sugli altri paesi, sia in una generale assunzione di punti di vista storico-comparativi, capaci di restituire le peculiarità dei diversi ordinamenti insieme con gli aspetti comuni, senza dissolvere questi ultimi nella generica unità di uno svolgimento puramente ideale o spirituale. Il vario articolarsi delle differenti realtà nazionali e territoriali e il loro svincolarsi dalle originarie matrici universalistiche del *ius commune* veniva anzi identificato come un elemento distintivo dell'esperienza giuridica propriamente «moderna». Momenti principali di tale esperienza – o almeno quelli sui quali si concentrava prevalentemente l'analisi – apparivano da un lato l'umanesimo giuridico e la sua *renovatio* della giurisprudenza, che aveva introdotto una prima rilevante cesura nella tradizione medievale, dall'altro le riforme settecentesche e l'avvio delle codificazioni, non considerato esclusivamente sotto l'angusto profilo dei problemi tecnici e legislativi, ma come risultante di profondi conflitti sociali, politici e culturali, come evento strutturale decisivo e dunque marca di confine periodizzante della lunga crisi del tardo diritto

¹¹ Sull'incidenza dell'A. nella cultura giuridica italiana, cfr. *L'opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica contemporanea*, a cura di S. CASTIGNONE, Bologna 1989.

¹² *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, 3 voll., Firenze 1977.

comune. Sebbene taluni studi si inoltrassero nel pensiero giuridico del secolo XIX e del primo novecento, la maggior parte dei contributi italiani si rivolgeva a indagare le istituzioni pubbliche e la dialettica sociale ad esse sottesa, il ruolo delle magistrature, dei giuristi e delle loro dottrine nell'assetto degli Stati di *ancien régime*, al fine di cogliere nelle contraddizioni e nelle dinamiche interne alla società il maturare di una crisi resa evidente dalle prime battaglie illuministiche e sfociata conclusivamente nelle lotte per le codificazioni.

Se si volesse riassumere con una formula semplificatrice, ma non del tutto inesatta, l'orientamento della storiografia giuridica italiana verso l'età moderna (grosso modo i secoli dal XVI al XVIII; per ragioni espositive darò conto più avanti delle ricerche che riguardano i secoli XIX e XX), che sembrava caratterizzare più incisivamente la disciplina, e che il congresso or ora ricordato esemplificava efficacemente, si potrebbe indicare un accentuato «antiformalismo»: in altri termini, l'esigenza, acutamente avvertita, di fornire una storia del diritto e delle istituzioni libera da ipoteche dogmatiche e radicalmente risolta in una storia della società tutta intera. *Instrumentum regni*, il diritto di età moderna appariva a molti come un momento dell'esperienza storica che, per essere compreso, andava ricondotto integralmente alle singole realtà sociali e politiche che lo avevano generato; o ancora come un reticolo di ordinamenti, istituzioni e dottrine che organizzavano e specificavano i rapporti di potere – sia economico e sociale, sia politico e ideologico – nei diversi tempi e nei diversi luoghi¹³. In conseguenza di ciò, si veniva affermando un netto rifiuto del formalismo giuridico proprio della storia dei dogmi privatistici e pubblicistici e si manifestava un sensibile accostamento ai temi e ai metodi della storia sociale e politica.

Adriano Cavanna ha individuato e illustrato con molta esattezza i principali filoni della ricerca sviluppatasi nel corso degli anni '70, i risultati più persuasivi e le lacune più vistose, sicché si può qui rinviare, per brevità, alla sua esposizione¹⁴, limitandosi a considerare alcuni aspetti della produzione apparsa successivamente, della quale ricorderò di massima solo quella comparsa in forma di volumi. Mentre le lacune che l'autore segnalava riguardavano soprattutto il campo del diritto privato, progressi consi-

¹³ La molteplicità di approcci implicati da simili prospettive suggerì il tema del quarto congresso internazionale (1977) della Società italiana di storia del diritto; cfr. *Diritto e potere nella storia europea*, Atti in on. di B. Paradisi, 2 voll., Firenze 1982.

¹⁴ A. CAVANNA, *La storia*, cit.

stenti egli registrava invece, sia per l'ampliamento dei temi di studio, sia per la vivacità delle proposte sul piano metodologico, in relazione alla storia del diritto penale, commerciale, e dell'insegnamento giuridico; alla crisi del tardo diritto comune; ai connotati sociali e politici degli ordinamenti italiani di *ancien régime*, e al conseguente significato che assunsero il riformismo settecentesco, le polemiche illuministiche, il movimento per le costituzioni e le codificazioni. La tradizionale, costante attenzione per la dimensione internazionale dei fenomeni considerati aveva consentito frattanto anche la redazione di manuali universitari sull'età moderna, ad opera di Tarello¹⁵, di Cavanna¹⁶ e di Piano Mortari¹⁷, nei quali la narrazione assume programmaticamente un taglio europeo¹⁸.

3. Nel corso del decennio successivo le tendenze già emerse in precedenza si sono confermate e in qualche caso rafforzate. In generale, il pensiero giuridico dell'età umanistica non ha attratto molti studiosi, nonostante il crescente interesse al di fuori dell'Italia e dell'ambito specialistico dei giuristi. Tuttavia non sono mancate né indagini sugli svolgimenti europei dei dibattiti di quel periodo¹⁹ e del successivo giusnaturalismo²⁰, né approfon-

¹⁵ G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I. *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976.

¹⁶ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I. *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979.

¹⁷ V. PIANO MORTARI, *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Napoli 1980.

¹⁸ La stessa caratteristica si rileva nelle sintesi di C.A. CANNATA, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, II. *Dal Medioevo all'epoca contemporanea*, Torino 1976 (nuova ediz., a firma di C.A. CANNATA e A. GAMBARO, Torino 1989); e di F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976. Un discorso a parte richiederebbe l'opera di RICCARDO ORESTANO – una delle voci maggiori nella cultura giuridica italiana contemporanea – apparsa in edizione definitiva col titolo: *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987. Sull'A. vedi frattanto M. BRUTTI, *Antiformalismo e storia del diritto. Appunti in memoria di Riccardo Orestano*, in «Quad. fiorentini per la storia del pensiero giur. moderno», 18 (1989), pp. 675-728.

¹⁹ Arricchendo ulteriormente le sue fondamentali ricerche sull'argomento, dedicate soprattutto alla Francia, V. PIANO MORTARI ha pubblicato numerosi lavori, riuniti ora nel volume *Itinera iuris. Studi di storia del diritto moderno*, Napoli 1990. Una sintesi complessiva è inoltre offerta dall'A. in *Cinquecento giuridico francese. Lineamenti generali*, Napoli 1990. Sia consentito ricordare anche due miei studi meno recenti: *Hermann Conring e la storia della costituzione germanica*, in: *Diritto e potere*, cit., I, pp. 567-610; *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della terraferma»*, in: *Storia della cultura veneta*, III/1, Vicenza 1984, pp. 577-650.

²⁰ Vedi per esempio M.R. DI SIMONE, *Aspetti della cultura giuridica austriaca nel Settecento*, Roma 1984; F. LOMONACO, *Lex regia. Diritto, filologia e fides*

dimenti, specie di carattere filologico o erudito, su figure ed ambienti del quattro e del cinquecento italiano²¹, né infine analisi di dottrine, che prendono in generale le mosse dal diritto comune classico²².

Una parte più consistente delle ricerche, soprattutto nella forma di saggi su determinati momenti ed aspetti, pubblicati in riviste o in raccolte miscellanee, si è rivolta alla storia delle istituzioni politiche dei vari Stati italiani²³: un terreno sul quale gli

historica nella cultura politico-filosofica dell'Olanda di fine Seicento, Napoli 1990; F. PALLADINI, *Samuel Pufendorf discepolo di Hobbes. Per una reinterpretazione del giusnaturalismo moderno*, Bologna 1990.

²¹ Tra i vari lavori, di diversa natura e valore, ricordo: A. ROMANO, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, Milano 1984; F. TODESCAN, *Giurisprudenza veneta nell'età umanistica*, Milano 1984; D. QUAGLIONI, *Pietro del Monte a Roma. La tradizione del «Repertorium utriusque iuris» (c.1453). Genesi e diffusione della letteratura giuridico-politica in età umanistica*, Roma 1985; ID., *Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989; G.P. MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano 1985; E. CONTE, *Accademie studentesche a Roma nel Cinquecento. De modis docendi et discendi in iure*, Roma 1985; G. VALLONE, *Iurisdicctio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985; ID., *Le «decisiones» di Matteo d'Afflitto*, Lecce 1988; D. MAFFEI, *Prospero Rendella giureconsulto e storiografo. Con note su altri giuristi meridionali*, Monopoli 1987; M. CAVINA, *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna. Carolus Ruinus (1456-1530) eminentis scientiae doctor*, Milano 1988; ID., *Imperator Romanorum Triplici corona coronatur. Studi sull'incoronazione imperiale nella scienza giuridica italiana fra Tre e Cinquecento*, Milano 1991.

²² Cfr. per es. A. PADOVANI, *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano 1983; L. MARTONE, *Arbiter - Arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984; M. MONTORZI, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli 1984; A. SCIUMÈ, *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno. Il momento settecentesco*, Milano 1985; I. BIROCCHI, *Saggi sulla figura storica della categoria generale del contratto*, Cagliari 1988.

²³ Oltre ad alcuni studi sulla Toscana medicea e su principati minori, numerosi ne sono apparsi sulla Lombardia dell'età teresiana (cfr. in partic. i tre voll. *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. DE MADDALENA, E. ROTELLI, G. BARBARISI, Bologna 1982). Per il Piemonte, cfr. da ult. E. GENTA, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino 1983; e C. PECORELLA, *Il libro terzo degli «Ordini Nuovi» di Emanuele Filiberto*, Torino 1989. Di particolare rilievo le ricerche di R. SAVELLI, *La repubblica oligarchica. Legislazione istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981, nonché vari saggi successivi sul diritto e le istituzioni genovesi in età moderna, tra i quali, da ult., *Diritto e politica. «Doctores» e patriziato a Genova*, in: *Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell'Università medievale e moderna*, vol. III. *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a cura di A. DE BENEDICTIS, Bologna 1990, pp. 285-313. Sulla Toscana del settecento vedi L. MANNORI, *L'amm-*

storici del diritto si sono spesso incontrati e confrontati con storici di differente formazione, sempre più sensibili al tema, come dimostra fra l'altro l'ampio spazio ad esso riservato in due grandi imprese editoriali, la *Storia d'Italia* dell'Einaudi e la *Storia d'Italia* della Utet, diretta da Giuseppe Galasso, che anzi si presenta in buona parte come storia dei singoli Stati e dei loro svolgimenti istituzionali. Sono così venute, proprio da storici di altri campi, preziose indicazioni su nuove vie da percorrere, di sicuro rilievo anche per la storia del diritto e delle istituzioni²⁴. È il caso, per fare un esempio, dell'importante volume di Paolo Prodi sullo Stato della Chiesa tra quattrocento e seicento²⁵. Questi ha insistito sul parallelismo tra il processo di sviluppo del nuovo modello monarchico del papato e l'esaltazione del potere personale del principe nei diversi paesi europei, e in particolare sul ruolo attivo del principato pontificio nell'avviare precocemente forme «moderne» di gestione del potere. In tal modo, egli ha affrontato un problema fondamentale per l'intera storia politica e costituzionale europea, rimasto finora quasi «del tutto inesplorato»: l'impatto tra l'ordinamento canonico e l'emergere di nuove realtà giuridiche, con la progressiva separazione tra l'attività legislativa della Chiesa universale e del principato territoriale, e il conseguente configurarsi di un sistema di diritto pubblico pontificio-statuale distinto dal diritto canonico pontificio-universale.

Tuttavia, come già nel decennio precedente, la maggiore continuità d'impegno sulla storia giuridica e istituzionale degli Stati italiani si è registrata in relazione alla Repubblica di Venezia ed al Regno di Napoli. In entrambi i casi – che peraltro, per ragioni complesse, non hanno trovato ascolto all'estero in egual misura – si manifesta una forte capacità di ripercorrere l'intreccio fra società e istituzioni, il rapporto dialettico tra diritto e politica. A partire da specializzazioni diverse, le due «scuole» esprimono una significativa consonanza d'interessi e motivi nell'illustrare le spinte innovative, le resistenze, i contrasti che si sprigionavano

nistrazione del territorio nella Toscana Granducale. Teoria e prassi di governo fra antico regime e riforme, Firenze 1988; e B. SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991.

²⁴ Anche per questo aspetto, risultò particolarmente opportuna la riflessione metodologica promossa da Paolo Grossi con un convegno rispecchiato nel volume *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, Milano 1986.

²⁵ P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982. Dell'opera è apparsa nel 1987 una trad. inglese presso la Cambridge Univ. Press.

dall'esperienza effettiva della giustizia e dell'amministrazione. La prima di esse si colloca autorevolmente nell'ampio quadro internazionale di studi sulla Serenissima e si richiama principalmente alle ricerche di Gaetano Cozzi, o da lui promosse e dirette²⁶, nelle quali la storia della mentalità, del crimine, degli organi giudiziari e amministrativi, concorrono al fine di «vedere la società, ossia quel carico di problemi economici e sociali, culturali e morali che ne costituiscono la sostanza e la dinamica, quale strumento indispensabile per dare una connotazione storica, non meramente descrittiva, alle istituzioni, per comprendere il diritto nella sua realtà vissuta, o nella sua più naturale espressione, la giustizia»²⁷. La seconda si collega con gli studi di Raffaele Ajello sulla Napoli tra sei e settecento e col suo programma di revisione della storiografia giuridica²⁸ e della storiografia meridionalistica²⁹, volto a ristabilire uno «stretto rapporto tra il meditare su attuali e concreti problemi ed il cercarne i precedenti e le radici nella storia», in altri termini a realizzare «l'identità di storiografia e filosofia»³⁰.

Oltre alle raccolte di saggi di allievi³¹, di studi in onore³² e di contributi per congressi³³, da lui curate e introdotte, Ajello è il principale ispiratore di una collana dell'editore Jovene, che si propone di offrire una vera e propria «Istoria civile» del Regno,

²⁶ Vedi in partic. G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani: politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982; G. COZZI – M. KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venezia dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, Torino 1986; nonché i due voll. collettanei: *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (secoli XVI-XVIII)*, a cura di G. COZZI, Roma 1980-1985.

²⁷ *Stato, società*, cit., vol. II, p. 7.

²⁸ Vedi da ult. i saggi raccolti in R. AJELLO, *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche*, Napoli 1986; e ID., *Formalismo medievale e moderno*, Napoli 1990 (ivi il rinvio ai suoi precedenti lavori).

²⁹ In partic., da ult., R. AJELLO, *Gli «Avvertimenti» di D'Andrea tra idealisti e naturalisti*, introduz. a F. D'ANDREA, *Avvertimenti ai nipoti*, ediz. a cura di I. ASCIONE, Napoli 1990. Non si può qui dar conto del profondo rinnovamento, in atto da tempo, nella storiografia sociale, politica e culturale sul Mezzogiorno in età moderna. Devo però ricordare almeno i nomi di Franco Venturi, Giuseppe Galasso, Giuseppe Giarrizzo e Giuseppe Ricuperati e, tra gli studiosi più giovani, di Aurelio Musi, Giovanni Muto, Annamaria Rao.

³⁰ R. AJELLO, *Formalismo*, cit., p. XIII.

³¹ *Storia e diritto*, a cura di R. AJELLO, I, Napoli 1986; II, Napoli 1989.

³² *L'età dei Lumi. Studi storici sul Settecento europeo in on. di F. Venturi*, a cura di R. AJELLO, M. FIRPO, L. GUERCI, G. RICUPERATI, Napoli 1985.

³³ *Pietro Giannone e il suo tempo*, a cura di R. AJELLO, Napoli 1980; *Bernardo Tanucci statista letterato giurista*, Atti del Conv. internaz. di studi, a cura di R. AJELLO e M. D'ADDIO, Napoli 1988.

«quale ripensamento del lavoro che la società ha compiuto e compie per organizzare le complesse strutture ideali e materiali dello Stato», saldando la frattura nella memoria del passato tra l'evo antico e medio e l'età contemporanea, che ancora è dato constatare negli studi giuridici, e riportando l'analisi «sulle forze politiche, economiche, morali e religiose che hanno concorso a formare gli ordinamenti»³⁴.

Nella collana sono apparsi di recente, tra gli altri, i volumi ben documentati di Aurelio Cernigliaro sul rapporto tra l'assolutismo monarchico e il particolarismo feudale, tra accentramento spagnolo e autonomia costituzionale napoletana³⁵, e di Pier Luigi Rovito sulla funzione del ceto forense nella lacerata dinamica della Napoli del seicento³⁶. Si disegna in questi lavori una rappresentazione organica, che le frequenti introduzioni di Ajello ai libri dei suoi allievi sottolineano ripetutamente, delle peculiarità della storia meridionale in età moderna, che fa perno sulla dialettica degli *status*, sul rilievo sociale e costituzionale degli apparati e del ministero togato, sul ruolo decisivo del ceto forense nella vita civile della capitale. Ne scaturisce una prospettazione che per molti aspetti riapre il dibattito storiografico sul Mezzogiorno, affrontando questioni tuttora controverse, quali il fenomeno della cosiddetta «rifeudalizzazione» del Regno, o il peso dell'aristocrazia nella gestione del potere. Il quadro è ulteriormente precisato da un lato dalle ricerche di Vittorio Sciuti Russi sul caso assai diverso della Sicilia, dove l'ambiguo atteggiamento del governo spagnolo provocò l'indebolimento dei «legali» di fronte alla decisiva ripresa del baronaggio³⁷, dall'altro da alcuni studi

³⁴ [R. AJELLO], Scheda di presentazione editoriale [1985] della Collana «Storia e diritto». Studi e testi raccolti da R. Ajello, E. Cortese, V. Piano Mortari, Napoli, Ed. Jovene.

³⁵ A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli (1505-1557)*, Napoli 1983; ID., *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridici del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988.

³⁶ P.L. ROVITO, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli 1981; ID., *La rivolta dei notabili. Ordinamenti municipali e dialettica dei ceti in Calabria citra (1647-1650)*, Napoli 1988. Da segnalare ora anche l'importante volume di A. LAURO, *Il cardinale Giambattista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa 1676-1683*, Napoli 1991, che affronta aspetti centrali dell'opera di un giurista meridionale, di grande rilievo nella storia della cultura giuridica moderna. Sul De Luca si veda anche la voce da me redatta per il *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 38, Roma 1990.

³⁷ V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983; ID., *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Napoli 1984.

sul periodo francese e la Restaurazione³⁸. Al decennio francese è dedicato appunto un recente volume di Armando De Martino, nel quale è colto il valore di radicale rinnovamento negli assetti del Mezzogiorno rappresentato dalla creazione delle Intendenze, che incideva sull'intero sistema di rapporti tra capitale e province, instaurato durante l'antico regime, e investiva pertanto uno dei nodi decisivi di tutta l'età moderna³⁹.

4. Se dunque la storia giuridico-istituzionale di alcuni Stati italiani di *ancien régime* può annoverare ormai rilevanti apporti, un marcato interesse si è manifestato in particolare per l'amministrazione della giustizia civile in età moderna (tribunali, giudici, giuristi), attraverso ricerche individuali e collettive, delle quali Mario Ascheri dà conto ampiamente nell'introduzione ad una raccolta di suoi saggi, tra i quali spicca il lavoro sulla letteratura consiliare, preparato anni addietro per lo *Handbuch* di Coing⁴⁰. Avviate in un primo tempo da un maestro come Gino Gorla⁴¹, tali ricerche si sono poi sviluppate lungo strade diverse, ma tutte caratterizzate da una sorvegliata attenzione per i profili tecnici, posti in giusta evidenza, senza cedere alla tentazione di ridurre la specificità dei profili giuridici nella generale vicenda delle alterne sorti politiche⁴². Esse proseguono ora con una vitalità e con una ricchezza di prospettive, anche nella direzione storico-comparata⁴³, testimoniate esaurientemente da un importante convegno

³⁸ Cfr. da ult. R. FEOLA, *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie*, Napoli 1984.

³⁹ A. DE MARTINO, *La nascita delle Intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli 1806-1815*, Napoli 1984.

⁴⁰ M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989; ivi, p. 7 ss., una rassegna critica della produzione recente, alla quale rinvio per maggior completezza. Dello stesso A. è da segnalare ora la raccolta di saggi *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991.

⁴¹ Vedi in partic. i saggi raccolti in G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1982; e ID., *Introduzione allo studio dei tribunali italiani nel quadro europeo fra i secoli XVI e XIX*, in: *L'ordinamento giudiziario*, I. Documentazione storica, a cura di A. GIULIANI e L. PICARDI, Rimini 1985, pp. 329-470. Sull'opera storiografica dell'A. cfr. M. ASCHERI, *Gino Gorla tra diritto e storia: per il diritto comune europeo*, in «Riv. trimestr. di dir. e proc. civ.», 44 (1990), pp. 945-962. Un disegno d'insieme fu tracciato anni addietro da M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna 1980.

⁴² Si vedano per tutti i volumi di Atti dei convegni: *Legge, giudici, giuristi*, Milano 1982; *Legge, giudici, politica*, Milano 1983; *Studi in onore del giurista faentino G. A. Calderoni (1652-1736)*, Faenza 1989. Vedi anche U. SANTARELLI, *La funzione del giudice nell'esperienza giuridica*, Pisa 1983.

⁴³ Mi riferisco, per esempio, agli studi raccolti in *The Courts and the Deve-*

organizzato a Macerata da Mario Sbriccoli nel gennaio 1990 su «Grandi tribunali e Rote provinciali nel tramonto degli antichi regimi», i cui Atti sono in corso di stampa⁴⁴.

Accanto al tema della giustizia civile, la repressione del crimine, la giustizia punitiva e la sua rilevanza sociale, le dottrine giuridiche penalistiche, sono state oggetto di un fiorire di studi, già manifestatosi nel corso degli anni '70, che solo pochi anni prima sarebbe sembrato impensabile⁴⁵. Così, agli scritti apparsi allora di filosofi del diritto come Tarello e Cattaneo, o di specialisti come Mario Sbriccoli, si sono aggiunte indagini nutrite al tempo stesso di approfondimenti analitici e di prospettive critiche, che contribuiscono a definire una visione problematica del sistema penale, arricchita dalle complesse meditazioni storiche di teorici del diritto quali Franco Cordero e, da ultimo, Luigi Ferrajoli⁴⁶.

Mentre Giorgia Alessi ha sviluppato i suoi studi processualistici, fornendo di recente un'acuta sintesi della storia del processo penale medievale e moderno, dove si sottolinea esattamente «l'impossibilità di configurare nei termini della dogmatica contemporanea il triangolo soggetto-azione-reato» e la «rilevanza immediatamente costituzionale di alcune forme o garanzie processuali» nell'esperienza giuridica europea dal basso medioevo alla rivoluzione francese⁴⁷, un gruppo consistente di opere si è concentrato intorno alla Lombardia spagnola ed austriaca, al riformismo lombardo del settecento, visto soprattutto nella prospettiva della codificazione e considerato «un caso esemplare» nella storia del diritto moderno⁴⁸. Ad esse fa da complemento assai utile il procedere delle ricerche sulle dottrine del diritto

lopment of Commercial Law, ed. by V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987; e in *The Trial Jury in England, France, Germany*, ed. by A. PADOA SCHIOPPA, Berlin 1987.

⁴⁴ Frattanto, ha preso l'avvio anche una ricerca interuniversitaria di ampio respiro, coordinata da E. FASANO GUARINI, che la illustra nel saggio *I giudici della Rota di Firenze sotto il governo mediceo (problemi e primi risultati di una ricerca in corso)*, in *Studi Calderoni*, cit., pp. 87-117. Lavori pregevoli sono apparsi inoltre nei fascicoli monografici delle riviste «Quaderni storici» (1987), «Studi storici» (1988/2) e «Ricerche storiche» (1989/3 e 1990/1), che accolgono anche scritti sulla giustizia penale.

⁴⁵ È quanto osservava già A. CAVANNA, *La storia*, cit., p.113 ss.

⁴⁶ Del primo mi limito a ricordare: F. CORDERO, *Criminalità. Nascita dei sistemi penali*, Bari 1986; vedi poi L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari 1989.

⁴⁷ G. ALESSI, *Processo penale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 36, Milano 1987.

⁴⁸ Cfr. da ult. A. CAVANNA, *La giustizia penale nella Milano del Settecento*, in: *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990, pp. 171-198; ivi il richiamo ai precedenti lavori dello stesso Cavanna, di G.P. Massetto, E. Dezza, G. Volpi.

comune, come quelle di Marco Boari sulla figura del *furiosus*⁴⁹, di Ettore Dezza su accusa e inquisizione⁵⁰, di Luigi Lacchè sul banditismo⁵¹.

Tuttavia l'impulso più energico a questo campo di studi è venuto senza dubbio dal convegno internazionale su «La 'Leopoldina'. Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del Settecento europeo», organizzato a Siena da Luigi Berlinguer nel dicembre 1986 e preparato con una lunga serie di seminari interdisciplinari. I tre volumi di *preprints* distribuiti ai congressisti hanno offerto un primo bilancio dei risultati, che si vanno consolidando in una collana apposita di Atti e monografie⁵². A partire dal nucleo centrale, costituito dal codice di Pietro Leopoldo – il primo documento normativo europeo che abbia abolito la pena di morte, nel quadro di una generale mitigazione delle pene, di una ridefinizione in senso «moderno» di alcune figure di reato, e di una ristrutturazione della giurisdizione e delle procedure –, i contributi si allargano, con slittamenti tematici, geografici e cronologici, verso la storia delle teorie e ideologie dell'illuminismo penale, delle riforme del diritto processuale e sostanziale, degli apparati repressivi. Rispetto a questi ultimi, vengono colte con-

⁴⁹ M. BOARI, *Qui venit contra iura. Il «furiosus» nella criminalistica italiana dei secoli XV e XVI*, Milano 1983.

⁵⁰ E. DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989. Un capitolo importante nella storia moderna del sistema accusatorio è stato studiato da R. MARTUCCI, *La Costituente e il problema penale in Francia (1789-1791). Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz*, Milano 1984.

⁵¹ L. LACCHÉ, *Latrocinum. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano 1988. Sul tema, considerato prevalentemente sotto il profilo della storia sociale, vedi anche il vol. collettaneo *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, a cura di G. ORTALLI, Roma 1986.

⁵² Sono apparsi finora: M. DA PASSANO, *Dalla «mitigazione delle pene» alla «protezione che esige l'ordine pubblico». Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano 1988; C. MANGIO, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano 1988; F. COLAO, «Post tenebras spero lucem». *La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano 1989; M. VERGA, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforme delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano 1990; e i voll. collettanei a cura di L. BERLINGUER e F. COLAO: *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Milano 1989; *La «Leopoldina» nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano 1989; *Illuminismo e dottrine penali*, Milano 1990; *Criminalità e società in età moderna*, Milano 1991; e inoltre, a cura di S. ADORNI FINESCHI e C. ZARRILLI, *Leggi, magistrature, archivi. Repertorio di fonti normative e archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, Milano 1991. Sempre sulla Toscana, per l'età medicea, da segnalare anche A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, Firenze 1988.

cordemente le forti tendenze all'accentramento e alla semplificazione delle giurisdizioni, sviluppatasi parallelamente alla tecnicizzazione del ruolo dei giudici e alla loro trasformazione in funzionari. Indagini di «microstoria», ma talvolta anche a carattere più riassuntivo, si rivolgono inoltre, con i metodi propri della sociologia e dell'antropologia, alla storia della giustizia punitiva come storia sociale del crimine e della devianza. Risulta così in piena luce, dalle diverse angolature, la centralità assunta dal problema penale nelle forme moderne di «disciplinamento» sociale, con conseguenze che travalicano largamente sia l'aspetto tecnico, sia l'aspetto ideale, o ideologico, da esso implicato⁵³.

Sarebbe pertanto di indubbio interesse conoscere con precisione i mutamenti intervenuti nella repressione penale dopo la grande stagione delle riforme, nelle diverse realtà politiche e statuali, sia riguardo alle concezioni che si facevano strada, sia riguardo alle strutture organizzative che si imponevano in connessione con le trasformazioni costituzionali. Da questo punto di vista le ricerche sono ancora assai scarse per il periodo preunitario⁵⁴, mentre prendono nuova lena gli studi su problemi cruciali nel Regno d'Italia, come la questione carceraria, o più in generale la tensione prodottasi tra i principi garantisti dello Stato liberale e le pratiche autoritarie dei suoi apparati, tra l'ispirazione che sorreggeva gli ordinamenti promulgati (primo tra tutti il codice Zanardelli) e la loro concreta applicazione dettata dalle congiunture politiche e dagli equilibri sociali effettivi⁵⁵.

A questi sondaggi sulla storia della penalistica nell'Italia unita si è aggiunto ora uno studio complessivo di Mario Sbriccoli, che

⁵³ P.A. SCHIERA, *Le politiche penali degli Stati europei*, relazione al convegno sulla «Leopoldina» (preprint), p.31 ss.

⁵⁴ Vedi intanto M. DA PASSANO, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844)*, Milano 1984; I. ROSONI, *Criminalità e giustizia penale nello Stato pontificio del secolo XIX. Un caso di banditismo rurale*, Milano 1988. Sono inoltre apparsi gli Atti del convegno su una figura centrale nella penalistica italiana ed europea del secolo XIX, al quale avevo dedicato l'apposita «voce» del *Dizionario biografico degli Italiani* nel 1977: *Francesco Carrara nel primo centenario della morte*, Milano 1991 (ma sul pensiero dell'autore vedi anche M.A. CATTANEO, *Francesco Carrara e la filosofia del diritto penale*, Torino 1988). Di «voci» per il *Dizionario biografico* bisogna invece ancora accontentarsi per altri protagonisti della penalistica italiana dell'ottocento, come *Giovanni Carmignani* (A. MAZZACANE) e *Pietro Ellero* (C. VANO).

⁵⁵ F. COLAO, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano 1986 (su cui la mia recens. in «Quad. fiorentini per la storia del pensiero giur. moderno», 17, 1988, p.433 ss.); L. LACCHE, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano 1990.

si porrà senza dubbio come punto di riferimento fondamentale per ogni indagine ulteriore⁵⁶. L'analisi approfondita delle dottrine vi si collega infatti con una visione ampia delle correnti ideologiche e culturali, dei mutamenti costituzionali, offrendo prospettive illuminanti per l'intera storia sociale e politica del Paese tra otto e novecento.

5. In effetti il dato nuovo, e per certi versi il più evidente, che emerge dalla storiografia giuridica italiana degli ultimi anni, è rappresentato dalla notevole consistenza dei contributi dedicati ai secoli XIX e XX⁵⁷, e in particolare al costituirsi della scienza del diritto, nelle sue distinte specializzazioni disciplinari, nel periodo successivo all'unificazione.

Infatti, mentre la storia delle costituzioni e delle codificazioni è affidata ancor oggi soprattutto agli studi di Carlo Ghisalberti⁵⁸, la storia del pensiero giuridico, nella più ampia accezione di fenomeno della cultura, o anche soltanto come genealogia di scritti e dottrine, attrae gran parte delle energie degli storici del diritto. Ciò ha favorito, tra l'altro, la ripresa di un «colloquio con i giuristi»⁵⁹, che si era isterilito a causa del loro prolungato silenzio intorno a problemi storici di essenziale rilievo per gli attuali dibattiti delle scienze giuridiche, inducendo spesso i giuristi stessi a cercare per proprio conto di colmare una lacuna storiografica pesantemente avvertita.

Centro motore e punto di coagulo di tale orientamento nuovo sono stati i «Materiali per una storia della cultura giuridica», con le varie monografie che ne sono scaturite, e i «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», con la relativa Collana. Questi ultimi, concepiti da Paolo Grossi secondo un disegno coerente, hanno acquistato una crescente autorevolezza

⁵⁶ M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in: *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. SCHIAVONE, Bari 1990, pp. 147-232.

⁵⁷ Sugli inizi di tale tendenza informava tempestivamente il vol. bibliografico *Gli studi di storia e di diritto contemporaneo*, a cura di A. AQUARONE, P. UNGARI, S. RODOTÀ, pref. di N. Bobbio, Milano 1968.

⁵⁸ Mi limito a ricordare le ricostruzioni complessive: C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Bari 1974; ID., *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Bari 1985.

⁵⁹ Con valore programmatico, l'espressione compare significativamente in P. GROSSI, *Pagina introduttiva* al primo numero dei «Quad. fiorentini per la storia del pensiero giur. moderno», 1972, p. 1. Vedi anche G. TARELLO, *L'opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale*, in «Materiali per una storia della cultura giur.», 3/1 (1973), p. 681 ss.

in campo internazionale, ponendosi come uno degli organi maggiori per gli studi sul pensiero giuridico dei secoli XIX e XX. Entrambe le iniziative, inoltre, come più in generale l'intera storiografia italiana che affronta simili argomenti, si caratterizzano per una larga apertura alle esperienze straniere, più verso quelle francesi e anglosassoni i «Materiali», più verso la Germania i «Quaderni».

In sostanza, la storiografia giuridica italiana non ha trascurato di affrontare direttamente le «fonti» teoriche e le principali correnti del pensiero giuridico europeo otto e novecentesco. Ma l'attenzione di gran lunga maggiore si è senza dubbio rivolta al mondo germanico⁶⁰, che esercitò un'influenza determinante nella costruzione delle scienze giuridiche in Italia tra i due secoli. Basti ricordare il persistente interesse per Savigny e la diffusione delle sue dottrine⁶¹, il lavoro critico di Losano su Jhering e Gerber⁶², o i due volumi di Cappellini sull'idea di sistema, dalle premesse settecentesche alla Pandettistica, ampi e ricchi di acute prospettive, benché non sempre altrettanto limpidi nell'esposizione⁶³.

Tuttavia, in corrispondenza con il più consistente sviluppo delle ricerche intorno al diritto pubblico e alle teorie dello Stato, anche gli studi sulla Germania si sono indirizzati prevalentemente verso la scienza costituzionalistica e amministrativistica. Accanto ai sondaggi su autori e temi singoli, sono apparse ricostruzioni complessive, che si segnalano per l'efficacia delle ipotesi inter-

⁶⁰ Vedi però F.M. DE SANCTIS, *Tempo di democrazia. Alexis de Tocqueville*, Napoli 1986; e M. BARBERIS, *Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, progresso*, Bologna 1988.

⁶¹ Il vol. 9 (1980) dei «Quaderni fiorentini», *Su Federico Carlo di Savigny*, si pone certamente tra le migliori raccolte di studi preparate in occasione del bicentenario della nascita. Ancora a Savigny è stata dedicata una sessione delle «Giornate di studi romanistici in on. di F. De Martino» (Napoli, febbraio 1990), le cui relazioni (Aldo Mazzacane, Dieter Nörr, Michael Stolleis) sono apparse nella rivista «Index», 20 (1991), diretta da Luigi Labruna. Per un contributo accurato sulla influenza di Savigny in un ambiente a torto considerato come dominio esclusivo della cultura francese, vedi L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma 1984 (su cui la mia recens. in «Quad. fiorentini», 15, 1986, p.453 ss.). Nella sua lunga meditazione sullo storicismo giuridico, G. MARINI ha riunito di recente alcuni suoi studi, dedicati prevalentemente alla scuola storica, in: *Storicità del diritto e dignità dell'uomo*, Napoli 1987.

⁶² M. LOSANO, *Der Briefwechsel zwischen Jhering und Gerber*, Ebelsbach 1984. Ma all'A. si deve anche, oltre a vari saggi, la cura della traduzione italiana delle opere principali di Kelsen.

⁶³ P. CAPPELLINI, *Systema iuris*, I. *Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*, Milano 1984; II. *Dal sistema alla teoria generale*, Milano 1986.

pretative e per il dominio critico della letteratura, come quelle di Maurizio Fioravanti sulla giuspubblicistica dell'ottocento⁶⁴ e di Fulco Lanchester sul primo novecento⁶⁵. Alcune ricerche si sono inoltrate anche più avanti nel tempo, nell'esperienza di Weimar e, da ultimo, del nazionalsocialismo⁶⁶.

Le indagini sul pensiero giuridico tedesco si collegano in vario modo⁶⁷ con una profonda revisione storiografica della scienza italiana e degli stessi rapporti tra la cultura giuridica dei due paesi⁶⁸. L'immagine tramandata dai ricordi di «scuola», dai bilanci retrospettivi e dalle polemiche dei protagonisti, cede il passo a una rappresentazione più articolata e più mosca. Alla meccanica successione di un periodo di decadenza, dominato dall'esegesi francese, e seguito dopo l'unità da due fasi, di «assimilazione» prima, nelle università, di elaborazione poi dei modelli tedeschi, si va sostituendo la ricostruzione degli itinerari inquieti e tortuosi, attraverso i quali emergevano i profili disciplinari specifici della scienza giuridica «nazionale». Vengono riscoperti i «sentieri sepolti»⁶⁹ troppo frettolosamente dal prevalere dei metodi pandettistici e dalle prospettazioni storiografiche da essi dipendenti. Si avviano le indagini sul settore che più naturalmente subì

⁶⁴ M. FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Milano 1979. Dello stesso A. vedi anche il complesso articolo *Stato (storia)*, dedicato in realtà alle concettualizzazioni storiche contemporanee, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano 1990; ed il corso universitario *Appunti di storia delle costituzioni moderne*, I. *Le libertà: presupposti culturali e modelli storici*, Torino 1991.

⁶⁵ F. LANCHESTER, *Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918*, Milano 1985.

⁶⁶ Cfr. *Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la prima guerra mondiale*, a cura di G. GOZZI e P. SCHIERA, Bologna 1987; B. SORDI, *Tra Weimar e Vienna. Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra*, Milano 1987; M. LA TORRE, *La «lotta contro il diritto soggettivo»*. *Karl Larenz e la dottrina giuridica nazionalsocialista*, Milano 1988.

⁶⁷ «L'idea di questa ricerca è nata nel corso dell'impostazione di uno studio concernente (...) la scienza giuridica italiana dell'Ottocento nel suo momento postunitario, e particolarmente nella sua fase di 'rinnovamento' che si avvia agli inizi degli anni Ottanta e giunge bene addentro al primo Novecento»: così, per es., P. CAPPELLINI, *Systema iuris*, cit. I, p. IX.

⁶⁸ Per considerazioni più ampie, mi permetto di rinviare a A. MAZZACANE, *Die Rechtskultur in Italien und Deutschland nach der nationalen Einigung - Anmerkungen zu einem Forschungsprojekt*, in: *Deutsche Rechtswissenschaft und Staatslehre im Spiegel der italienischen Rechtskultur während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, hrsg. v. R. SCHULZE, Berlin 1990, p.55 ss.

⁶⁹ L'espressione è di P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950)*, Milano 1986, cap. I.

l'influenza degli indirizzi germanici: la romanistica⁷⁰. Si riconsiderano infine gli intrecci, le intersezioni, le commistioni «eclettiche» – se così si vuol dire – tra i diversi saperi, nel cui ambito prese forma l'identità nuova delle scienze del diritto in Italia tra otto e novecento.

In tal modo il panorama della cultura giuridica italiana si è ampliato e precisato sensibilmente. Sono noti gli studi di Paolo Grossi sul tema cruciale della proprietà⁷¹ e quelli da lui promossi su correnti discordi rispetto al paradigma formalistico-dogmatico, come il «socialismo giuridico»⁷², o su personalità di rilievo nell'esperienza giuridica contemporanea⁷³. Ad essi egli ha aggiunto nuove indagini su figure maggiori e minori di fine secolo⁷⁴, sull'ambiente fiorentino⁷⁵, su una rivista civilistica singolare ed eterodossa⁷⁶. Ed alle riviste, alle quali in ambito giuspubblicistico Sabino Cassese aveva dedicato un lavoro brillante e di largo respiro⁷⁷, egli ha riservato un volume del suo periodico⁷⁸, col quale si richiama l'attenzione su una delle istituzioni fondamentali della

⁷⁰ A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in: *Stato e cultura giuridica*, cit., pp. 275-302.

⁷¹ P. GROSSI, *Tradizioni e modelli nella sistemazione postunitaria della proprietà*, in «Quaderni fiorentini», 5-6 (1976-77): *Itinerari moderni della proprietà*, t.I, pp. 201-338; ID., *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977 (traduz. inglese, Chicago 1982); ID., *Absolutismo giuridico e proprietà collettive*, in «Quaderni fiorentini», 19 (1990), pp. 505-555. Vedi anche I. BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna. Provvedimenti normativi, orientamenti di governo e ruolo delle forze sociali dal 1839 al 1851*, Milano 1982; e, più in generale, i contributi di vari autori raccolti nel vol. *La proprietà e le proprietà*, a cura di E. CORTESE, Milano 1988.

⁷² «Quaderni fiorentini», 3-4 (1974-75): *Il socialismo giuridico. Ipotesi e letture*. I volumi sono corredati da una preziosa bibliografia, ristampata anche a parte nella Collana: M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, Milano 1976.

⁷³ «Quaderni fiorentini», 7 (1978): *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento*; e nella Collana: *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, a cura di P. BARILE, Milano 1990. Per un profilo culturale e civile del giurista vedi A. GALANTE GARRONE, *Calamandrei*, Milano 1987.

⁷⁴ Cfr. da ult. P. GROSSI, *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi; e «Il coraggio della moderazione» (Specularità dell'itinerario riflessivo di Vittorio Polacco)*; entrambi in «Quaderni fiorentini», 18 (1989), pp. 171-196 e 197-251.

⁷⁵ P. GROSSI, *Stile fiorentino*, cit.

⁷⁶ P. GROSSI, «*La scienza del diritto privato*». *Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo*, Milano 1988.

⁷⁷ S. CASSESE, *Giolittismo e burocrazia nella «cultura delle riviste»*, in: *Storia d'Italia. Annali*, 4. *Intellettuali e potere*, Torino 1981, p. 473 ss.

⁷⁸ «Quaderni fiorentini», 16 (1987): *Riviste giuridiche italiane 1865-1945*.

cultura giuridica moderna, tramite decisivo, fra l'altro, insieme con le traduzioni⁷⁹, per la circolazione europea dei dibattiti e delle dottrine.

Nel quadro degli studi sulla civilistica, cui non di rado hanno contribuito gli stessi cultori del diritto positivo⁸⁰, si colloca anche il volume collettaneo su *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*⁸¹, considerata esemplare dei percorsi seguiti da numerosi giuristi delle prime generazioni post-risorgimentali. Infatti all'orientamento di Gianturco faceva da sfondo il profondo mutamento nella vita morale e civile della nazione dopo poco più di un decennio dall'unità, con il progressivo avvicinamento, politico oltre che culturale, al «modello Germania» da parte di settori consistenti della classe dirigente italiana. Il generale processo di formazione e consolidamento degli specialismi disciplinari, costruiti attraverso il rapporto e il confronto col paradigma egemone della «Deutsche Wissenschaft»⁸², si coordinava, nel caso di Gianturco, con una ricerca del «giusto mezzo» propriamente «italiano» fra tradizioni tenaci e spinte innovative, in una circolarità tra i ruoli di avvocato, di professore e di statista, tra pratica forense ed elaborazione dottrinale, problemi dell'insegnamento, esercizio del governo. In tal modo il volume mira a restituire il profilo di una vicenda rappresentativa del più vasto processo di formazione del sapere giuridico «nazionale», progrediente attraverso un continuo scambio tra i vari livelli dell'esperienza: l'attività pratica, l'elaborazione e la trasmissione delle dottrine, la legislazione e il controllo della sua applicazione.

Il tentativo di approfondire una tale direzione d'indagine, volta a ricollocare il diritto nella cultura postunitaria, come momento significativo ed anzi essenziale di essa, è proseguito con una ricerca

⁷⁹ Molto utile, nonostante i non lievi difetti, M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte*, Napoli 1987.

⁸⁰ Basti citare N. IRTI, *Scuole e figure del diritto civile*, Milano 1982; ed ora C. SALVI, *La giusprivatistica fra codice e scienza*, in: *Stato e cultura giuridica*, cit., pp. 233-273. Un'analisi di alcuni aspetti della codificazione del 1942 è ora offerta da R. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano 1990. Frattanto, anche la storiografia sulla civilistica del secondo ottocento si va moltiplicando, con consapevolezza e lucidità di metodi: vedi l'ampio studio, ricco di prospettive originali, di P. BENEDEUCE, *La volontà civilistica. Giuristi e scienze sociali in Italia tra '800 e '900*, Napoli 1990; e l'attenta ricerca di G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano 1991.

⁸¹ A cura di A. MAZZACANE, Napoli 1987.

⁸² Sul quale vedi P.A. SCHIERA, *Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento*, Bologna 1989 (traduz. tedesca, Frankfurt a.M. 1991).

sulla *Enciclopedia giuridica italiana*, opera pubblicata a partire dal 1881 sotto la direzione iniziale di Pasquale Stanislao Mancini⁸³. Nata con lo spirito di raccogliere e riordinare i risultati delle conoscenze, per sostenere e superare vittoriosamente il paragone con la scienza europea, e simile in questo ad altre imprese editoriali dello stesso periodo, l'*Enciclopedia* consente di seguire la trama delle intersezioni disciplinari, la trasposizione e la comunicazione di concetti e linguaggi, il rapporto tra convinzioni diffuse e speculazioni teoriche ardite, infine gli scopi concreti o le arrischiate ambizioni che la scienza giuridica perseguiva nel tentar di fornire un'immagine complessiva di se stessa.

Il volume sull'*Enciclopedia* è scaturito dal lavoro di un gruppo di studiosi di differenti specializzazioni e tendenze, costituitosi presso l'Istituto storico italo-germanico in Trento, dove, per impulso di Pierangelo Schiera, si vanno conducendo da tempo ricerche sulle scienze sociali in Italia e in Germania tra otto e novecento⁸⁴. Un primo risultato collettivo dello stesso gruppo apparve nel 1986, e fu dedicato sostanzialmente all'analisi delle risposte avanzate dagli intellettuali-giuristi di fronte alla crisi di sovranità e di autorità dello Stato liberale italiano, manifestatasi dopo l'unificazione in conseguenza soprattutto dell'emergere di una conflittualità sociale diffusa e dell'apparire di organizzazioni di classe antagonistiche nei confronti dello Stato stesso⁸⁵.

6. Per certi aspetti, il tema non era del tutto nuovo: poteva anzi contare su una produzione cospicua di studi da parte di giuristi e storici di varie discipline, che tra l'altro ha consentito il recente, robusto disegno d'insieme di un costituzionalista come Umberto Allegretti⁸⁶. Il campo giuspubblicistico infatti – il diritto

⁸³ Cfr. *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, a cura di A. MAZZACANE e P.A. SCHIERA, Bologna 1990. Su Mancini sono apparsi ora gli Atti di un convegno: *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico*, Napoli 1991; da integrare con il saggio, nuovo e ben documentato sul piano archivistico, di C. VANO, «Edificio della scienza nazionale». *La nascita dell'Enciclopedia Giuridica Italiana*, in *Enciclopedia e sapere*, cit., pp. 15-66.

⁸⁴ Un ampio bilancio e lucide indicazioni in P.A. SCHIERA, *Deutsche Wissenschaft im Spiegel der italienischen Rechtskultur – Das italienische Forschungsinteresse an den deutschen Staatswissenschaften und der deutschen Staatsrechtslehre des 19. Jahrhunderts*, in: *Deutsche Rechtswissenschaft*, cit., pp. 25-36; cenni ulteriori in A. MAZZACANE, *Die Rechtskultur*, cit., ivi, p. 55 ss.

⁸⁵ *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di A. MAZZACANE, Napoli 1986.

⁸⁶ U. ALLEGRETTI, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale*, Bologna 1989.

to pubblico generale, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, la scienza dell'amministrazione – è quello più ampiamente esplorato negli ultimi decenni, via via a partire dai lavori di Giannini, Benvenuti, Nigro, Galizia, Cassese, Ruffilli, Tessitore⁸⁷: per ricordare solo i principali.

Non è possibile illustrare qui analiticamente i risultati delle ricerche condotte su simili temi, del resto esposti esaurientemente in ripetute ricognizioni e rassegne critiche⁸⁸. Alcuni elementi tuttavia vanno sottolineati. Innanzitutto il rapporto della scienza italiana con le dottrine straniere non è più riassumibile nei termini di una pura e semplice «recezione», o comunque di un'influenza dei modelli germanici, dopo l'unità, capace di sostituire radicalmente ogni altro punto di riferimento. L'adozione crescente dei metodi di origine pandettistica, divenuta dominante nel corso degli anni '80 dell'ottocento, si accompagnò ad una pluralità di confronti e di elaborazioni, che si potrà intendere pienamente solo se si indagheranno a fondo tutti i significati rivestiti dalla estesa presenza in Italia della comparazione giuridica⁸⁹. La stessa riflessione di Vittorio Emanuele Orlando – il fondatore e il massimo rappresentante della «scuola italiana di diritto pubblico», definita dalla scelta in favore di un rigoroso specialismo scientifico basato sul «metodo giuridico» dogmatico-costruttivistico – «risulta da una combinazione piuttosto complessa di diversi modelli costituzionali, e comunque da opzioni generali relative all'intero sviluppo della storia costituzionale europea»⁹⁰.

Ancor più rilevante, per certi aspetti, è la constatazione che il prevalere definitivo, nel sapere accademico, del formalismo giu-

⁸⁷ Di quest'ultimo A. vedi ora la ristampa ampliata del vol. *Crisi e trasformazioni dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento*, Milano 1988. Gli scritti di ROBERTO RUFFILLI, scomparso prematuramente vittima del terrorismo, sono ora riuniti nei tre volumi *Istituzioni società Stato*, a cura di G. NOBILI SCHIERA e M.S. PIRETTI, Bologna 1989-1990.

⁸⁸ Cfr. per tutti M. FIORAVANTI, *La scienza italiana di diritto pubblico del diciannovesimo secolo: bilancio della ricerca storiografica*, in «Ius Commune», 10 (1983), pp. 201-243; R. GHERARDI, *Lo Stato liberale in Italia: nuove prospettive storiografiche nell'indagine di una «crisi»*, in «Ricerche di storia politica», 2 (1987), pp. 65-82.

⁸⁹ Acute osservazioni in proposito si leggono nell'art. di C. VANO, *Hypothesen zur Interpretation der «vergleichenden Methoden» im Arbeitsrecht an der Wende zum 20. Jahrhundert*, in: *Deutsche Rechtswissenschaft*, cit., pp. 225-242.

⁹⁰ L'osservazione, molto opportuna, è di M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in: *Stato e cultura giuridica*, cit., p. 18. Su Orlando e la sua scuola vedi comunque G. CIANFEROTTI, *Il pensiero di Vittorio Emanuele Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1980.

ridico, fu accompagnato da un lungo persistere di tradizioni particolari, di orientamenti guidati da opposte ispirazioni dottrinali e ideali, la cui presenza assai attiva nelle molteplici articolazioni della vita giuridica influenzò anche gli itinerari della teoria e impedisce pertanto una rappresentazione troppo lineare dei percorsi della scienza⁹¹. Accanto a correnti di pensiero che si imposero con rara energia, che solo semplicisticamente si possono giudicare astratte dalla realtà sociale e politica contemporanea, che anzi riuscirono ad istituire con essa, proprio nel rigore formale del «metodo giuridico», un rapporto preciso di funzionalità, non per caso «vincente»; accanto per esempio alla linea positivista-statalistica di un Orlando, operarono tendenze rivolte a porre in comunicazione diretta ed esplicita, sfuggendo alle maglie rigide del tecnicismo, l'elaborazione giuridica con le indicazioni della filosofia e della storia, più tardi della sociologia e dell'economia.

Le intersezioni e gli intrecci tra i diversi filoni dottrinali e tra i diversi livelli dell'esperienza giuridica sono stati sottolineati in passato, con un'acuta sensibilità per le sfumature e la polivalenza delle posizioni, specialmente da Sabino Cassese⁹². Più di recente, si sono moltiplicati gli approfondimenti sulle tradizioni del pensiero giuspubblicistico preunitario⁹³, ritornando per esempio a considerare una figura centrale come Romagnosi⁹⁴, o valorizzando correnti poi emarginate dall'affermarsi del positivismo giuridico di fine secolo⁹⁵. Altre direzioni nuove di indagine sono

⁹¹ Sotto questo profilo, dissento dalla pregevole sintesi di M. FIORAVANTI, *Costituzione*, cit., la cui natura e destinazione, peraltro, imponeva l'individuazione di un filo conduttore, che è difatti illustrato con perspicuità e con chiarezza.

⁹² Nella vasta produzione dell'A., cui si deve anche la promozione di numerose ricerche collettive, mi limito a ricordare *Cultura e politica del diritto amministrativo*, Bologna 1971, cap. I, dove appaiono già condensati i temi principali della sua riflessione storica successiva.

⁹³ Cfr. G. REBUFFA, *La formazione del diritto amministrativo in Italia*, Bologna 1981. Un campo rilevante, ma finora trascurato, è posto opportunamente in evidenza, con una indagine intelligente ed approfondita, da F. SOFIA, *Una scienza per l'amministrazione. Statistica e pubblici apparati tra età rivoluzionaria e Restaurazione*, Roma 1988. Su un altro piano, va segnalato il bel lavoro di M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna 1983, che considera le dottrine entro un'ampia visione della storia istituzionale e sociale. Un largo quadro di storia istituzionale preunitaria è ora in P. AIMO, *Le origini della giustizia amministrativa. Consigli di prefettura e Consiglio di Stato nell'Italia napoleonica*, Milano 1990.

⁹⁴ L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi*, I. *Il progetto costituzionale*, Milano 1984; II. *La scoperta del diritto amministrativo*, Milano 1987.

⁹⁵ C. MOZZARELLI - S. NESPOR, *Giuristi e scienze sociali nell'Italia liberale*,

state sperimentate negli studi di Guido Melis sulla cultura dei funzionari, sui «burocrati» dello Stato unitario⁹⁶; nel lavoro di Gianfranco Liberati, che ha condotto un'accurata analisi tecnica del sistema tributario italiano, capace di porne in luce le determinazioni politiche e i costi sociali⁹⁷; in quello di Giovanni Marino su Biagio Brugi e la cultura del positivismo in Italia⁹⁸, o nel libro giuslavoristico di Lorenzo Gaeta⁹⁹.

In generale, gli studi attuali rivolgono una particolare attenzione ai risvolti politico-ideologici delle dottrine giuridiche. Giulio Cianferotti, per esempio, si è soffermato a lungo sul ruolo effettivo svolto dall'astrazione giuridica, dal suo formalismo, nella costruzione di un sistema di dominio, avente al suo centro lo Stato del liberalismo e la sua articolazione concettuale e normativa¹⁰⁰. In un lavoro successivo, egli ha poi esaminato le strategie retoriche della giuspubblicistica, nelle quali i motivi anti-individualistici e organicistici della tradizione giuridica si congiungevano, alla vigilia del primo conflitto mondiale, con la domanda politica di rifondazione autoritaria del potere¹⁰¹. Parallelamente, muovendo da un punto di vista orientato verso la storia della cultura politica e degli intellettuali, osservazioni acute e suggestive ha riservato ai giuristi tra Otto e Novecento Luisa Mangoni¹⁰².

Venezia 1981. Per un esempio delle dottrine positivistiche, cfr. invece B. SORDI, *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale. La formazione della nozione di interesse legittimo*, Milano 1985.

⁹⁶ Vedi da ult. G. MELIS, *Due modelli di amministrazione tra liberalismo e fascismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati*, Roma 1988. Sul tema vedi anche i voll. collettanei: *L'amministrazione centrale*, a cura di S. CASSESE, Torino 1984; e *L'amministrazione nella storia moderna*, «Archivio Isap», 3, Milano 1985.

⁹⁷ G. LIBERATI, *La formazione del diritto tributario nell'Ottocento. Le tasse sugli affari*, Napoli 1983; ed ora anche G. MARONGIU, *Alle origini dell'ordinamento tributario italiano*, Padova 1988.

⁹⁸ G. MARINO, *Positivismo e giurisprudenza. Biagio Brugi alla congiunzione di Scuola storica e filosofia positiva*, Napoli 1986.

⁹⁹ L. GAETA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Napoli 1986.

¹⁰⁰ G. CIANFEROTTI, V.E. Orlando, cit.

¹⁰¹ G. CIANFEROTTI, *Giuristi e mondo accademico di fronte all'impresa di Tripoli*, Milano 1984.

¹⁰² Cfr. in particolare L. MANGONI, *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, in: *I giuristi*, cit., pp. 27-56; ID., *Cultura giuridica e fascismo. Il diritto pubblico italiano*, in: *Cultura e società negli anni del fascismo*, Milano 1987, p. 439 ss.; ID., *Giuristi e politica. Il diritto come supplenza*, in: *Stato e cultura giuridica*, cit., pp. 303-340.

Il maggior numero di ricerche, comunque, si è concentrato intorno alla formazione delle moderne scienze di diritto pubblico, fondate secondo i criteri e i metodi dello specialismo disciplinare. In quest'ambito, un posto a sé, per l'originalità dell'impostazione, spetta ad un importante lavoro di Pietro Costa¹⁰³. Con un impianto metodologico tanto rigoroso quanto complesso e aggiornato, l'autore ha esaminato il costituirsi del paradigma disciplinare e dell'orizzonte discorsivo entro il quale, intorno al termine-notione Stato, si organizzò il campo semantico della giurpubblicistica italiana tra otto e novecento.

Fratanto numerosi saggi ed articoli, spesso pregevoli e in molti casi dovuti agli studiosi più giovani, vengono ad arricchire il panorama tracciato dalle monografie. Nell'impossibilità di segnalare qui tutti i contributi, specie quelli di minor mole, mi limito ad un breve cenno riassuntivo. Alcuni di essi prendono in esame autori e momenti specifici: per esempio Ferraris e la scienza dell'amministrazione, Brunialti, Arcoletto, Cammeo, Ranelletti, nonché l'intera giurpubblicistica del fascismo. Altri muovono da una nuova, e in ogni caso opportuna, sottolineatura del grande spessore teorico ed analitico di Orlando e di Santi Romano, del quale si valorizzano profili più in ombra in passato¹⁰⁴. All'estremo opposto del periodo considerato, tra gli anni '30, la Costituente e la prima Italia repubblicana, si studiano le premesse dirette del nostro attuale assetto istituzionale, rispetto al quale si moltiplicano, anche nel dibattito politico, le ipotesi e i progetti di riforma. In tal senso, un'attenzione notevole è oggi rivolta all'opera di Costantino Mortati¹⁰⁵, che va considerata come una «fonte» di prim'ordine per meditare sui principali nodi dell'attuale sistema politico e costituzionale italiano, per riflettere sugli stessi limiti o pericoli che ne insidiano la forza e la legittimazione.

¹⁰³ P. COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1986. L'A. ha riassunto le sue tesi nella nitida sintesi *La giurpubblicistica dell'Italia unita: il paradigma disciplinare*, in: *Stato e cultura giuridica*, cit., pp. 89-145.

¹⁰⁴ Cfr. da ult. M. FIORAVANTI, *Stato di diritto e Stato amministrativo nell'opera giuridica di Santi Romano*, in: *I giuristi*, cit., pp. 311-346, il quale accentua fortemente la matrice amministrativistica del pensiero dell'A., a svantaggio del più rilevante, ma assai più noto, contributo di teoria generale. Nuova materia di riflessione offre ora la pubblicazione, a cura di A. ROMANO, dell'inedito ed ampio testo *Il diritto pubblico italiano*, Milano 1988, composto da Santi Romano agli inizi del novecento.

¹⁰⁵ Vedi i voll. collettanei: *Costantino Mortati costituzionalista calabrese*, a cura di F. LANCHESTER, Napoli 1989; e *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, a cura di M. GALIZIA e P. GROSSI, Milano 1990.

Virchow, Haeckel e la libertà della scienza*

Dietrich von Engelhardt

Tra i molteplici problemi generali che hanno agitato gli scienziati nella seconda metà del XIX secolo¹, la controversia che si sviluppa tra Virchow e Haeckel a partire dal 1877 è esemplare. Questi due protagonisti hanno, entrambi, una solida reputazione negli ambienti scientifici e nessuno contesta l'importanza dei loro lavori.

Il punto di partenza di questa controversia si situa a Monaco, nel 1877, in occasione della sessione della «Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte» in cui Haeckel presenta una comunicazione su *La teoria dell'evoluzione nei suoi rapporti con la filosofia naturale* e Virchow una su *La libertà della scienza nello Stato moderno*².

Haeckel fa il panegirico della teoria dell'evoluzione di Darwin. Egli reclama l'introduzione del darwinismo nei programmi d'in-

* Già apparso in *Médecine et philosophie à la fin du XIXème siècle*, publié par J. POIRIER et J.L. POIRIER, Paris 1981, pp. 117-125.

¹ J. R. BAKER, *The controversy on Freedom in Science in the Nineteenth Century*, Oxford 1962; H. QUERNER, *Die Idee der Evolution auf den Naturforscherversammlungen des 19. Jahrhunderts*, in *Die Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte im 19. Jahrhundert*, hrsg. von H. SHIPPERGES, Stuttgart 1968, pp. 55-64; D. VON ENGELHARDT, *Du Bois-Reymond 'Über die Grenzen des Naturerkennens' - eine naturwissenschaftliche Kontroverse im ausgehenden 19. Jahrhundert*, in «Communicationes de Historia Artis Medicinæ», LXXX, 1976, pp. 9-25.

² E. HAECKEL, *Über die heutige Entwicklungslehre im Verhältnisse zur Gesamtwissenschaft*, in *Amtl. Bericht der 50. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte*, 1877, pp. 14-22; anche in E. HAECKEL, *Gemeinverständliche Werke*, vol. V, Leipzig-Berlin 1924, pp. 143-161; versione francese in «Revue Scientifique», s.2, XIII, 1877, pp. 529-534; versione inglese in «Nature», XVI, 1877, pp. 492-496. R. VIRCHOW, *Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staatsleben*, in *Amtl. Bericht der 50. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte*, 1877, pp. 65-77; versione francese in «Revue Scientifique», s. 2, XIII, 1877, pp. 534-543; versione inglese in «Nature», XVII, 1878, pp. 72-74, 92-94, 111-113; e London 1878.